Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (COFINANZIAMENTO FESR)

Approvato con decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea

ASSE 5. RISCHIO SISMICO E IDRAULICO

Obiettivo Tematico 5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

Priorità di investimento 5b. Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.

Obiettivo specifico 5.3: Riduzione dei rischio sismico

AZIONE 5.3.2. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI PUBBLICI UBICATI NELLE AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO

In attuazione dell'azione 5.3.2 del POR Veneto 2014-2020, la Regione del Veneto, con DGR n. …….. del ../../…., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. …….., del ../../…., ha approvato il seguente

BANDO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il territorio della Regione del Veneto è esposto ad un rischio sismico accentuato. Conseguentemente si impone la necessità di rafforzare il monitoraggio e la sorveglianza delle zone sismiche potenzialmente più pericolose, definite tali dalla mappa approvata con l'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006. E' altresì indispensabile realizzare la messa in sicurezza degli edifici strategici e rilevanti per aumentarne la resistenza in caso di sisma.
A tal fine il Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 – 2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 5903 del 17 agosto 2015, ha predisposto, in conformità ai Reg. (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, l'Asse prioritario 5 – Rischio sismico e idraulico, con riferimento all'Obiettivo Tematico 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi" ed alla Priorità di investimento 5b "Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi".

In questo ambito è inserita l'Azione 5.3.2 per la selezione ed il finanziamento di interventi di natura strutturale sugli edifici definiti strategici e rilevanti, ai sensi della D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003.

Il presente Bando ammette le operazioni che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

2. A tal fine si esplicitano le seguenti definizioni:

a. **Accelerazione al suolo:** parametro descrittivo della pericolosità di base utilizzato per la definizione dell'azione sismica di riferimento per opere ordinarie (Classe II delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Convenzionalmente, è l'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni.

b. **Edificio:** una unità strutturale indipendente o un aggregato indipendente di unità strutturali. Gli edifici possono essere isolati ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono tra loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

c. **Edifici strategici:** edifici con destinazione d'uso di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, elencati nell'Allegato A alla D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003.

d. **Edifici rilevanti:** edifici di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, elencati nell'Allegato B alla D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003.

e. **Indice di rischio, α, per edifici strategici:** il minore tra αSLV ed αSLD , essendo αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita in caso di collasso dell'edificio, ed αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno.

f. **Indice di rischio, α, per edifici rilevanti:** il rapporto capacità/domanda αSLV , che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita in caso di collasso dell'edificio.

g. **Adeguamento sismico:** intervento definito dal capitolo 8.4.1 del D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", ossia atto a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme.

h. **Miglioramento sismico:** intervento definito dal capitolo 8.4.2 del DM 14/01/2008, ossia atto ad accrescere la sicurezza strutturale attuale, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme; per questa tipologia le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, e devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda, α, pari al 60%, salvo nel caso di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Articolo 2
Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) a carico del POR FESR Veneto 2014-2020. Ulteriori risorse possono essere assegnate al presente Bando dalla Autorità di Gestione del POR FESR Veneto, secondo le disponibilità.

Rispetto alle due tipologie di interventi ammissibili, adeguamento e miglioramento sismico definiti all'art. 1, c. 2, lett. g) e h), le risorse si intendono suddivise al 50%. Diversa ripartizione può essere determinata qualora l'importo cumulativo dei contributi concedibili alle domande ammissibili per una delle due tipologie risultasse inferiore allo stanziamento iniziale come sopra stabilito.
Le risorse che si rendessero in seguito disponibili per effetto di rinunce, decadenze, revoche ed economie possono essere impiegate per integrare il contributo riconosciuto all'ultimo intervento finanziato di una graduatoria, fino a concorrenza dell'importo a questo spettante, qualora le risorse inizialmente disponibili fossero risultate parzialmente insufficienti.
La Giunta regionale si riserva altresì la possibilità di impiegare le somme resesi disponibili per effetto di rinunce, decadenze, revoche ed economie per l'eventuale scorrimento delle graduatorie, nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Articolo 3
Localizzazione

Gli interventi sono realizzabili in Veneto nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato C "Elenco dei Comuni", desunto dall'Allegato 7 alla O.P.C.M. n. 3907/2010, ossia nei Comuni il cui territorio è caratterizzato, in tutto o in parte, da un'accelerazione massima al suolo almeno pari a 0,125g come rilevabile dalla mappa di pericolosità sismica di cui all'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. n. 96/CR del 7 agosto 2006.

Articolo 4
Soggetti ammissibili

Il presente Bando è rivolto agli Enti pubblici, così definiti ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai territori comunali di cui all'Allegato C "Elenco dei Comuni" al presente Bando, che abbiano capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare il piano finanziario e i termini per l'esecuzione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 125, c. 3, lett. c-d del Reg. (UE) n. 1303/2013.
La capacità amministrativa e operativa, è verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica dello stesso Ente nella realizzazione di progetti similari; a tal proposito è richiesto di aver maturato esperienza nei seguenti ambiti:
- progetti di edilizia pubblica;
- procedure di gara relative ad appalti pubblici.

Tale requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, dell'apposita sezione della domanda nel Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, riportando l'organigramma e le competenze specifiche.
La capacità finanziaria è dimostrata con la compilazione all'atto della domanda nel SIU della pianificazione finanziaria dell'intervento oggetto della domanda.

Articolo 5
Interventi ammissibili

In conformità con i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Veneto il 3 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 110, c. 2 del Reg. (UE) 1303/2013, sono ammissibili interventi di adeguamento o di miglioramento, di cui all'art. 1, c. 2, lettere g) ed h), che riguardino edifici, di proprietà del soggetto proponente, definiti strategici e rilevanti di competenza regionale ai sensi della D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003, Allegati A e B, e situati su territorio comunale caratterizzato da un'accelerazione massima al suolo almeno pari a 0,125g come rilevabile dall'Allegato C, desunto dall'Allegato 7 alla O.P.C.M. n. 3907/2010.

Per "edificio" si intende una unità strutturale indipendente o un aggregato indipendente di unità strutturali (si veda la definizione all'art. 1 c.2 lett. b e la nota (3) dell'Allegato B al Bando).

Gli interventi devono consistere in opere di natura strutturale ed eventuali opere ad esse strettamente connesse, tali che il valore dell'indice di rischio dell'edificio post-intervento risulti almeno pari a 0,6 e che sia conseguita l'agibilità, la funzionalità e la piena fruibilità dell'edificio (per "indice di rischio" si veda la definizione all'art. 1 c. 2 lett. e-f).

Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 56, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Ai fini del presente bando per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale la Direzione Lavori alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

Può essere presentata domanda di contributo per interventi il cui costo ammissibile, composto secondo il successivo art. 7 e dichiarato in sede di domanda sia almeno pari ad euro 200.000.

Per ciascuna tipologia di intervento, adeguamento o miglioramento, viene formata la relativa graduatoria applicando i criteri di valutazione e priorità indicati all'art. 10 del presente Bando.

Sono esclusi gli interventi:
a) su edifici il cui indice di rischio α ante-intervento risulti già superiore a 0,8;
b) che ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, 2008, sono definiti "riparazioni o interventi locali", ad eccezione di quelli direttamente connessi e contestuali alle opere strutturali ammesse e/o ad esse complementari;
c) di demolizione e ricostruzione completa dell'unità strutturale;
d) su edifici situati in area soggetta a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata (zone P3, P4 secondo il Piano di Assetto Idrogeologico);
e) su edifici catastalmente inscritti come unità collabenti (ruderi);
f) su edifici costruiti o adeguati alle norme sismiche emanate successivamente al 1984, e per i quali la categoria sismica di riferimento all'epoca della progettazione corrisponde alla zona sismica attuale o superiore;
g) su edifici la cui proprietà non sia al 100% dell'ente pubblico richiedente;
h) su edifici in cui l'attività strategica e rilevante è svolta da soggetti privati;
i) su edifici in cui siano insediate due o più attività diverse ove almeno una di esse non sia strategica o rilevante;
j) di tipologia che non rientri nelle definizioni di cui all'art.1.

Articolo 6
Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese viene valutata ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale emanata in proposito in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione).

All'interno del Quadro Economico di progetto si riconoscono ammissibili, ai fini del presente Bando, le seguenti categorie di spesa:

A. Lavori comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza:
- A1: opere strutturali relative ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico della struttura;
- A2: opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali A1 (es. tamponamenti, intonaci, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione ecc.) realizzate con impiego di materiali di scelta commerciale di tipo standard, con le eccezioni dovute, ove prescritto, per gli interventi riguardanti edifici sottoposti a tutela beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- A3: opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) e opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche ecc.; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere strutturali A1, in quanto garantiscono la funzionalità dell'impiantistica dell'edificio e possono esse stesse essere realizzate secondo standard di sicurezza antisismica;
- A4: opere relative agli interventi di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia dell'edificio;

B. Spese tecniche:
- B1: studi di valutazione del comportamento sismico allo stato attuale e post intervento; studi propedeutici alla realizzazione dell'intervento quali indagini geologiche (rilievi geologici e geomorfologici), indagini geofisiche, geotecniche e prove di laboratorio, indagini e prove sui materiali e sulle strutture; rilievo geometrico e strutturale;
- B2: onorari per la redazione dei progetti architettonici/strutturali; onorari per il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza del cantiere, nonché per la direzione e la contabilità dei lavori; spese per l'assistenza al RUP, per il collaudo degli interventi; incentivi per funzioni tecniche ai sensi della normativa vigente;
- B3: pubblicità legale qualora si tratti di un costo non recuperabile per il beneficiario, commissioni giudicatrici, occupazioni temporanee;
- B4: l'imposta sul valore aggiunto quando costituisce un costo non recuperabile dal beneficiario (art. 69, c. 2 lett c) del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- B5: altri oneri finanziari e previdenziali quando costituiscono un costo non recuperabile dal beneficiario (art. 69, c. 2 lett c) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Le spese tecniche B2 sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale dei Lavori A.

Le spese sopra descritte vanno a formare il costo ammissibile del progetto C_a.

Per gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Articolo 7
Forma soglie e intensità del sostegno

L'intensità della contribuzione a fondo perduto a valere sulle risorse POR viene determinata secondo il metodo seguente.

Sia detto C_c il costo convenzionale dell'intervento, così stabilito ai sensi della O.P.C.M. 3907/2010:
- nel caso degli interventi di adeguamento sismico, C_c è pari a 250 euro per metro cubo di volume lordo di edificio;

– nel caso degli interventi di miglioramento sismico, C_c è pari a 150 euro per metro cubo di volume lordo di edificio.

Il contributo concedibile si calcola allora in funzione del valore di α ante-intervento (indice di rischio definito all'art. 1 e riscontrato mediante verifica sismica) nella seguente misura:
– se $\alpha \leq 0{,}2$ il contributo concedibile è pari al 100% del costo convenzionale C_c;
– se $0{,}2 < \alpha \leq 0{,}8$ il contributo concedibile è pari al $\left[\frac{(380-400\alpha)}{3}\right]$% del costo convenzionale C_c.

Il contributo massimo concedibile non può superare in ogni caso il 90% del costo ammissibile dell'intervento, C_a, di cui all'art. 5, e non può superare inoltre l'ammontare di euro 1.500.000,00 per ciascun intervento.

Il rapporto tra il valore del contributo concedibile, ottenuto dal calcolo di cui sopra, ed il costo ammissibile C_a rappresenta l'intensità di contribuzione a fondo perduto spettante al singolo intervento, che rimane così fissata per la successiva fase di erogazione di cui all'art. 15.

Articolo 8
Cumulabilità degli aiuti

Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese (art. 129 Reg. (UE) n. 966/2012).

Articolo 9
Termini e modalità di presentazione della domanda

Ogni domanda deve riguardare un unico intervento come definito agli artt. 1 e 5. Possono essere presentate al massimo tre domande da parte del medesimo ente pubblico, considerando anche le domande presentate in forma associata.

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. Dalla medesima pagina è inoltre sempre possibile accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema.

La domanda potrà essere presentata a partire **dalle ore 10:00 del 20 luglio 2016, fino alle ore 13:00 del 30 settembre 2016.**
Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria, elencata alle successive lettere da a) a h) del presente articolo, la domanda può essere presentata definitivamente tramite SIU.

Al fine di stabilire la data e l'ora di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata inserita come 'Presentata' attraverso il suddetto applicativo SIU.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, è necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda in formato pdf deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato.

Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione sullo stato di fatto a seguito di verifica sismica secondo le norme tecniche degli allegati 2 e 3 dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss.mm.ii. o secondo i D.M. 14/09/05 e 14/01/08, dalla quale si evincano il rapporto capacità/domanda α_{SLV}, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita, ed il rapporto capacità/domanda α_{SLD}, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa; in tale relazione deve essere altresì riportato il rapporto capacità/domanda post-intervento;
b) progetto di primo livello o progetto di livello superiore (si vedano successivi punti i)-iv));
c) atto di approvazione del progetto;
d) cronoprogramma di realizzazione dell'intervento coerente con le tempistiche di cui al successivo art. 13;
e) verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, ma non ancora conclusi, ai sensi art. 5);
f) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 contestualmente alla domanda (vedi Allegato B) per attestare la capacità amministrativa, finanziaria ed operativa di soddisfare il piano finanziario e i termini per l'esecuzione dei progetti presentati;
g) qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3));
h) copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.

Per quanto riguarda il progetto di cui alla precedente lettera b), ferma restando la necessità della sua completezza ai sensi della normativa vigente, in sede di domanda di contributo è richiesto l'invio di tutti e soli i seguenti elaborati, firmati digitalmente dal tecnico abilitato:

i) relazione illustrativa;
ii) relazione strutturale (qualora essa comprenda anche tutti i contenuti della verifica sismica dello stato di fatto secondo le norme tecniche, l'allegazione della relazione di cui al punto 1) non è necessaria);
iii) calcolo sommario della spesa o computo metrico estimativo (eseguiti in base al prezzario regionale) e quadro economico;
iv) tavola grafica per l'inquadramento generale ed un estratto progettuale composto al massimo da tre tavole per la rappresentazione dello stato di progetto strutturale (piante, prospetti, sezioni).

Articolo 10
Valutazione delle domande e priorità

Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Veneto il 3 febbraio 2016, ai sensi art. 110, c. 2 del Reg 1303/2013. Pertanto le due graduatorie degli interventi, distinti per tipologia come previsto dagli artt. 1 e 5, vengono compilate in base alle seguenti valutazioni.

1) Categoria di ente pubblico proponente

a.	Comuni o loro forme associate o coordinate (L. R. 17/04/2012, n. 1, art. 12, c. 2)	punti 14
b.	Ente territoriale (art. 114 della Costituzione italiana) non compreso nella precedente categoria a.	punti 7
c.	Altro ente pubblico (art. 1, c. 2 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165)	0

2) accelerazione massima al suolo in cui il Comune ricade in tutto o in parte (parametro *ag* stabilito in tutto il territorio regionale dall'Allegato 7 alla OPCM 3907/10)

a.	$0.125\ g < ag \leq 0.150\ g$	punti 0
b.	$0.150\ g < ag \leq 0.175\ g$	punti 1
c.	$0.175\ g < ag \leq 0.225\ g$	punti 2
d.	$ag > 0.225\ g$	punti 3

a0d870e9

3) grado di avanzamento dell'intervento

a.	progetto di primo livello	punti 0
b.	progetto definitivo	punti 2
c.	progetto esecutivo	punti 4
d.	intervento avviato (verbale inizio lavori sottoscritto in data antecedente il termine di presentazione della domanda)	punti 6

4) differenza, Δ, tra α post-intervento e α ante-intervento (si ricorda che l'indice di rischio α, per gli edifici rilevanti è α_{SLV} in caso di collasso, mentre per gli edifici strategici è il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV}):

a.	$\Delta \leq 0,2$	punti 0
b.	$0,2 < \Delta \leq 0,4$	punti 1
c.	$0,4 < \Delta \leq 0,6$	punti 2
d.	$\Delta > 0,6$	punti 3

5) popolazione interessata dall'intervento, ossia numero massimo giornaliero di potenziali utilizzatori dell'edificio

a.	< 50 individui	punti 0
b.	≥ 50 individui	punti 1

In entrambe le graduatorie, a parità di punteggio viene riconosciuta priorità alla domanda che presenta importo di spesa maggiore.

Qualora la situazione di parità persista, viene riconosciuta priorità all'intervento da effettuarsi nel territorio comunale che presenta il valore più alto di accelerazione al suolo, *ag* (rif. Allegato C desunto dall'Allegato 7 alla O. P. C. M. n. 3907/2010).

Articolo 11
Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

La struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica, **entro 60 giorni** dal termine per la presentazione delle domande, completa l'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione ricevuta e pubblica le graduatorie di merito delle domande elaborate secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 10 .
Il provvedimento di assegnazione del contributo viene notificato tramite PEC ai soggetti ammessi.

Articolo 12
Obblighi a carico dei beneficiari

Il beneficiario è tenuto a:

a) rispettare le normative comunitaria e nazionale, in particolare le norme in materia di appalti pubblici, tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità;
b) mantenere una contabilità separata del progetto oppure una adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
c) conservare in fascicolo separato durante la realizzazione dell'opera e per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
d) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità del bene oggetto dell'intervento per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell' art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
e) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione, come previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II); in particolare

- fornire sul sito web, ove esista, una breve descrizione dell'intervento, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, l'indicazione che l'intervento viene finanziato nell'ambito del POR 2014 – 2020 del Veneto con il concorso di risorse comunitarie del FESR;
- installare, durante l'attuazione del progetto, nel luogo dell'intervento, un cartellone temporaneo (cartello di cantiere) esplicativo di dimensioni rilevanti;
- esporre, entro tre mesi dal completamento del progetto, una targa esplicativa permanente, visibile al pubblico e di dimensioni significative che indichi il tipo e la denominazione del progetto;

f) accettare e collaborare ai controlli che la Regione del Veneto e/o altri soggetti preposti svolgono sugli interventi, ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
g) comunicare, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, le informazioni in merito allo stato di attuazione degli interventi*;*
h) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato secondo il modello di cui all' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
i) rispettare il divieto di cumulo di contributi di cui all'art. 8 del presente Bando.

Articolo 13
Svolgimento delle attività, varianti, proroghe

Il beneficiario del contributo deve obbligatoriamente rispettare la seguente tempistica:
− inizio lavori entro il **30 aprile 2017**;
− ultimazione lavori entro il **30 giugno 2018**;

Alla struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica devono essere inviati:
− il progetto esecutivo ed il relativo atto di approvazione entro i 10 giorni successivi alla sua approvazione da parte dell'ente beneficiario;
− la comunicazione dell'inizio lavori entro 10 giorni dal verbale di consegna dei lavori.

Non sono ammesse modifiche al progetto nè varianti in corso d'opera che comportino il cambiamento della tipologia di intervento da adeguamento a miglioramento o viceversa. Sono parimenti inammissibili modifiche e varianti che conseguano un valore di α post-intervento inferiore al valore prospettato in sede di domanda e per il quale il beneficiario ha ottenuto l'assegnazione del contributo, fatto salvo il caso degli interventi rispetto ai quali siano insorti limiti imposti da prescrizioni degli enti e/o delle autorità preposte. In tal caso il contributo può essere soggetto a rimodulazione.

Altre varianti, che il beneficiario intenda approvare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, devono essere preventivamente sottoposte all'esame della struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica, la quale ne dà atto a condizione che non vengano alterati i presupposti di assegnazione del contributo. Per tali motivi, alla comunicazione di variante devono essere allegati i pertinenti documenti previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda originaria.

La modifica al progetto o la variante in corso d'opera non può determinare ulteriori oneri aggiuntivi a carico del POR.

Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga del termine di inizio lavori, così come del termine di fine lavori. La proroga può essere eventualmente concessa dalla struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica, salvo diverso avviso dell'Autorità di Gestione del POR.

Articolo 14
Rendicontazione

Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici regionali preposti all'istruttoria:

- le spese devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati;
- i giustificativi di spesa (es. fattura) sono inoltrati in copia semplice, mentre i giustificativi di pagamento (mandato e quietanza di pagamento) sono resi in copia conforme all'originale;
- la documentazione di spesa deve essere accompagnata da una distinta delle fatture resa in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (su apposito modello che verrà predisposto ed inviato con la comunicazione di concessione del contributo).

La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i seguenti requisiti:

- essere relativa a spese sostenute a partire dall'01/01/2014;
- deve essere intestata al e pagata dal soggetto beneficiario;
- nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
- i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;
- tutti i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti, nonché essere accompagnate da i relativi Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/ 2000 sulla non obbligatorietà degli stessi;
- devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili;
- nel caso di documentazione di spesa per lavori è necessario allegare:
  - stato d'avanzamento lavori corrispondente;
  - certificato di pagamento;
- devono essere trasmessi i relativi giustificativi di pagamento costituti da mandato di pagamento e relativa quietanza, recanti nella causale di pagamento gli estremi della fattura cui si riferiscono, nonché i codd. CUP e CIG in conformità alla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità, a pena di non ammissibilità della relativa spesa;
- nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:
  - mandato di pagamento;
  - mod. F 24 quietanzato;
  - nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 che con il mod. F24 presentato (indicare estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti la fattura (indicandone gli estremi).

I contratti stipulati vanno inviati unitamente alla documentazione amministrativa presupposta afferente la procedura osservata, ciò al fine del riscontro da parte dei competenti uffici di eventuali irregolarità.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare afferente i contratti di appalto di lavori o di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria:

- deliberazione/decreto a contrarre;
- bando/avviso pubblico;
- comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
- provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
- elenco ditte invitate, lettera d'invito e copia avviso di ricevimento;
- documentazione a supporto dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali;

- certificato casellario giudiziale;
- verbali di gara;
- comprova dell'avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
- atto di aggiudicazione provvisoria;
- atto di aggiudicazione definitiva;
- comprova avvenute pubblicazioni dell'esito di gara;
- comprova delle avvenute comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva;
- documentazione antimafia, se dovuta;
- copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge n. 136 del 2010;
- per le procedure in economia, oltre alla documentazione innanzi riportata, anche regolamento del beneficiario relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Per i contratti di subappalto:

- dichiarazione resa dall'aggiudicatario dell'appalto, all'atto della presentazione dell'offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
- comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo ex legge n. 136 del 2010;
- documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
- informazione antimafia, se dovuta;
- dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e subappaltatore di cui all'art. 2359 C.C.;
- autorizzazione al subappalto.

La documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale.

Per il saldo del contributo la documentazione di spesa comprende altresì, a titolo non esaustivo:

- certificato fine lavori;
- certificati di collaudo statico e tecnico-amministrativo, ovvero certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- certificato di agibilità dell'edificio;
- relazione generale acclarante i rapporti tra beneficiario e Regione del Veneto;
- provvedimento di approvazione degli gli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo/di regolare esecuzione e della relazione acclarante;
- distinta di tutte le spese sostenute;
- documentazione giustificativa della spesa (fatture) annullata - a pena di inammissibilità della relativa spesa - con apposito timbro recante: "*Progetto cofinanziato a valere sull'azione 5.3.2. del POR FESR 2014-2020 del Veneto*";
- documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) della targa permanente apposta.

In merito ai tempi di realizzazione del progetto e di esecuzione della relativa spesa, si precisa che l'attuazione del POR è soggetta ad un controllo teso a verificare l'avanzamento della spesa complessiva sostenuta dai soggetti beneficiari al termine di ogni anno solare. Qualora la spesa, conseguita al 31 dicembre di ciascun anno, non raggiunga la soglia fissata dalla Commissione Europea, la stessa Commissione applica, nei confronti della Regione, il cosiddetto "disimpegno automatico", che prevede la decurtazione della risorse del Programma in misura corrispondente alle somme inutilizzate. Al verificarsi di tale evenienza, la competente struttura regionale applica una proporzionale riduzione del contributo a carico di quegli interventi per i quali sia stato rilevato uno scostamento in difetto rispetto alle previsioni che il beneficiario ha indicato nel cronoprogramma dell'intervento.

La rendicontazione finale degli interventi agevolati deve essere inviata alla Regione e**ntro 90 giorni** dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 15
Modalità di erogazione del sostegno

La struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica, in applicazione dell'art. 54 della L. R. n. 27/2003, può disporre, su richiesta del beneficiario, l'erogazione di una anticipazione pari al 15% del contributo assegnato. Tale anticipo viene successivamente recuperato sulla quota di contributo relativa alla prima rendicontazione inviata.

L'erogazione del contributo è disposta a rimborso, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in quote successive dal beneficiario. Tali quote di spesa devono raggiungere un importo minimo almeno pari ad euro 200.000,00. Il contributo si liquida volta per volta in percentuale della spesa ammissibile rendicontata in base all'intensità di contribuzione determinata in sede di ammissione secondo il metodo di cui all'art. 7.

Resta inteso che il contributo erogabile non può superare l'ammontare stabilito nel provvedimento di assegnazione, sicchè l'eventuale costo ammissibile eccedente non può usufruire del cofinanziamento POR e rimane a totale carico del beneficiario.

Articolo 16
Verifiche e controlli del sostegno

In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 1303/2013, artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit", la Regione del Veneto effettua controlli sia documentali che in loco, presso la sede dell'Ente beneficiario e/o il sito dove è realizzato l'intervento. In particolare con riferimento alla lettera f) dell'art. 12, si precisa che gli interventi oggetto di contributo sono soggetti a controlli, anche in loco, da parte delle Commissione Europea ai sensi dell'art. 75 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Articolo 17
Rinuncia e decadenza del sostegno

Qualora un ente assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso, deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica.

Il mancato rispetto del termine finale o del termine prorogato per la realizzazione delle opere di cui all'art. 13, nonché del termine per l'invio della rendicontazione finale di cui all'art. 14, possono essere causa di revoca e comportare la restituzione degli importi già erogati maggiorati degli interessi legali maturati.

Il mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal Bando può costituire motivo di revoca.
Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali esso è stato concesso ed erogato.

Il contributo è soggetto a rettifiche in diminuzione, fino alla revoca parziale o totale, qualora venga accertato il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, in applicazione dell'art. 143 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Nella determinazione delle rettifiche finanziarie dovute per il mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici la Regione applica gli Orientamenti approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

In merito agli obblighi di "Stabilità delle operazioni", ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

Le somme oggetto di rinuncia, decadenza o revoca possono essere riassegnate dalla struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica mediante scorrimento delle graduatorie.

Articolo 18
Informazioni generali

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi, nonché alla pagina tematica della struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica.

Struttura responsabile d'azione è la Sezione Lavori Pubblici.

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 1990 è il Direttore pro tempore della competente Struttura.

Articolo 19
Informazione e pubblicità

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando.

Il Beneficiario è tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso ed è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto. Si precisa inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014-2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.

Quanto previsto al punto precedente dovrà rispettare le Linee guida sulla comunicazione disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

Il Beneficiario del contributo avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea "Approvazione POR FESR 2014-2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto"

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

Regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012.

Decisione C(2013) 9527 della Commissione Europea del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Normativa Statale e Regionale

O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazioni e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”

O. P. C. M. n. 3907 del 13 novembre 2010 “contributi per gli interventi di rischio sismico”

D. M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

D. P. R. n. 380 del 6 giugno 2001 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

D. L. 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle flora e delle fauna selvatiche”

D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

D. G. R. n. 3645 del 28 novembre 2003 “recepimento O. P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003- edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali”

D.C.R. n. 67 del 3 dicembre 2003 “classificazione sismica dei comuni del Veneto”

D. G. R. n. 96/CR del 7 agosto 2006 “recepimento O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006”

D. G. R. n. 71 del 22 gennaio 2008 “recepimento O. P. C. M. n. 3519 del 28 aprile 2006”

L. R. n. 27 del 7 novembre 2003 “disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016

Articolo 21
Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e smi

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della struttura regionale competente in materia di prevenzione sismica. L'utilizzo dei dati forniti in sede di presentazione della domanda di contributo ha come finalità la predisposizione delle graduatorie previste dal Bando ed il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie medesime.